

**COMUNE DI SPOLTORE**  
*(Provincia di Pescara)*

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

**Testo coordinato**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02/04/2007  
In vigore dal 01/01/2007**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2014  
In vigore dal 01/01/2014**

## **CAPO PRIMO**

### **Oggetto del Regolamento.Finalità**

#### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Spoltore con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

#### **Art.2**

#### **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## **CAPO SECONDO**

### **Definizione delle entrate tributarie**

#### **Art.3**

#### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art.23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

## **Art.4**

### **Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **CAPO TERZO**

#### **Determinazione di aliquote e tariffe.**

#### **Agevolazioni, riduzioni,**

#### **esecuzioni ed esclusioni**

## **Art.5**

### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo della legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini in cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## **Art.6**

### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione in ogni specifico regolamento.

## **CAPO QUARTO**

### **Gestione ed accertamento delle entrate**

#### **Art.7**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.57 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi dell'articolo 112, 113, 114, 1115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;
  - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;
  - c) affidamento mediante convenzioni a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
2. la forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

## **Art.8**

### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzata e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Art.9**

### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione

## **Art.10**

### **Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

## **Art.11**

### **Attività di verifica e controllo**

1. E' obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o

dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **Art.12**

### **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presente istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse prevenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità nella risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui la comma precedente sospende il decorso del termine di cui la comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione di documenti e/o informazioni.

### **Art.13**

#### **Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto delle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. L'attività di accertamento delle entrate comunali può essere effettuata dall'Ente o affidata a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.52 del d.lgs 446/97
3. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
4. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n.890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.
6. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui l'art.52 comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il rapporto con il Comune.

## **Art.14 Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è determinata dal funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

## **Art.15 Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicabili sulle somme dovute a seguito di inadempimento, ovvero di dilazione di pagamento è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli imposti versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

## **Art.16 Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e dell'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo se il credito utilizzato deriva da un tributo comunale, mentre, se il credito utilizzato è un tributo erariale, il contribuente dovrà darne comunicazione al Comune entro 60 giorni dal pagamento del tributo comunale.
4. Il funzionario responsabile del tributo accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e darne immediata comunicazione al contribuente.

## **CAPO QUINTO**

### **Contenzioso**

#### **Art.17**

#### **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare a giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero del Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## **CAPO SESTO**

### **Riscossione. Sospensione e dilazione del Versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione**

#### **Art.18**

#### **Riscossione**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune- Servizio tesoreria;
  - c) giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24 comma 39, della legge 27 dicembre 1997,n.449;
  - e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'eonomo o degli altri agenti contabili.
4. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
5. La riscossione coattiva può essere svolta in economia o affidata ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente.
6. La riscossione coattiva delle entrate comunali ordinarie e dei tributi comunali può essere effettuata, tenuto conto della minore onerosità della procedura, delle maggiori possibilità di realizzo del credito e della rapidità dell'azione, anche con la procedura dell'ingiunzione fiscale indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n.639 ne dal DPR 602/73 in quanto compatibile. Nel caso in cui l'Amministrazione ponga in essere l'attività di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e DPR 602/73, verranno addebitati oneri di riscossione, secondo un principio di equità che eviti di finanziarie tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate a carico della collettività dei contribuenti. I predetti oneri di riscossione corrisponderanno alla misura effettiva delle spese sostenute dall'Amministrazione per il recupero del credito. Nel caso in cui l'attività di predisposizione degli atti della procedura ex RD 639/1910 e DPR 602/73, venga posta in essere avvalendosi dell'ausilio tecnico e/o professionale di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione (con esclusione delle Società partecipate strumentali) selezionati a mezzo procedura ad evidenza pubblica, gli oneri di riscossione saranno addebitati nella misura determinata e concordata a seguito delle relative procedure di affidamento, misura risultante pari all'offerta economica più conveniente.

**Art.19**  
**Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, relativamente alle entrate arretrate comprensive delle eventuali sanzioni ed interessi, e il pagamento delle medesime in rate mensili, può concedere rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
  - Il provvedimento è subordinato ad uno stato di difficoltà economica, comprovata da idonea documentazione, che impedisce il pagamento nei termini ordinari previsti;
  - Durata massima trentasei mesi;
  - Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata di qualsiasi tributo rateizzato dall'ente;
  - Applicazione sull'importo da rateizzare di interessi nella misura pari al tasso legale cui all'art. 1284 del Codice Civile su base mensile;
  - Per importi complessivi superiori a euro 20.000,00 la rateizzazione viene concessa a condizione che l'interessato presenti idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

Il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di una rata comporta la decadenza dal

beneficio rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

4. Le dilazioni di pagamento disciplinate dei commi 2 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo dell'ingiunzione di pagamento.

## **Art.20** **Rimborsi**

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restrizione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accetta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine in cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta
5. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il

rimborso di somme dovute al altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

## **Art.21** **Importi minimi**

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, sono fissati i seguenti limiti, intesi autonomamente per singola annualità: tributi locali euro 12.00 come da L.296/2006 s.m.i.
2. Per la riscossione coattiva, il limite di esenzione cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo accertato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione, anche coattiva.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

<h2 style="margin: 0;"><b>CAPO SETTIMO</b></h2> <h3 style="margin: 0;"><b>Disposizioni finali</b></h3>
--

## **Art.22** **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.